

Non sprecare il 2026: Alcune proposte per la legge di Bilancio

Il governo Meloni ha davanti un anno di lavoro, di qui alla fine della legislatura. La prossimità delle elezioni politiche rischia di tradursi in aumenti di spesa, a scapito del risultato più rilevante ottenuto fin qui dall'esecutivo: una condotta prudente ed esemplare nei conti pubblici, che ha portato a una riduzione dello spread di oltre 150 punti base dai livelli di ottobre 2022 ai minimi più recenti, sotto i 100 punti base. Dodici mesi di lavoro parlamentare, con il bicameralismo paritario, non sono sufficienti a portare a compimento riforme di grande portata. Potrebbero esserlo, però, per mettere a punto soluzioni concrete a problemi che da tempo condizionano la vita degli italiani, nel segno di una semplificazione degli adempimenti. Più volte la premier ha auspicato che lo Stato smetta di disturbare chi ha voglia di fare. Queste proposte non sono certo sufficienti, ma possono rappresentare un primo passo in questa direzione.

Le proposte si dividono in quattro gruppi: 1) Diritti e servizi fondamentali (casa, scuola, sanità); 2) lavoro e incentivi economici; 3) regolazione e innovazione; 4) proposte in materia fiscale e relative alle attività di accertamento e riscossione. L'elemento comune a queste ipotesi di intervento è che sono tutte a costo zero (o con un costo modesto) per l'erario. Tuttavia, possono servire, da un lato, a migliorare il rapporto tra il cittadino/contribuente e lo Stato, affermando i diritti del cittadino e semplificandone l'esistenza; dall'altro, a ridurre il peso dello Stato nella vita delle persone, attraverso una (pur lieve) riduzione delle imposte e soprattutto dell'effetto distorsivo che un sistema tributario complesso e un panorama regolamentare sclerotico producono nella quotidianità di tutti noi.

1. DIRITTI E SERVIZI FONDAMENTALI

Una prima casa per tutti

Al momento dell'acquisto di un immobile, si applicano l'imposta di registro del 2% e l'imposta catastale di 50 euro, purché la residenza venga trasferita entro 18 mesi; in caso contrario, l'imposta di registro sale al 9% e l'imposta catastale a 200 euro. Gli interessi sul mutuo possono essere detratti dall'IRPEF per il 19%, a condizione che la residenza venga stabilita

entro un anno. L'IMU non è dovuta, a patto che l'immobile costituisca la residenza effettiva.

Tali norme riflettono un contesto in cui le persone tendevano a stabilirsi permanentemente in un unico luogo e acquistavano un'abitazione destinata a rimanere tale per tutta la vita. Tuttavia, il mondo è cambiato. Nel caso di acquisto di una casa con successivo trasferimento per motivi di lavoro, si perdono le detrazioni sugli interessi del mutuo, si resta soggetti all'IMU sull'immobile di proprietà e, indirettamente, anche sulla nuova abitazione in affitto. Situazioni analoghe si verificano anche per chi eredita una proprietà distante dal luogo di residenza: l'IMU viene corrisposta direttamente o indirettamente su entrambe le abitazioni. Questo sistema genera complicazioni che portano a ricorrere a residenze fittizie, spesso con vincoli legati a servizi essenziali come il medico di base, che devono essere nella regione di residenza dichiarata.

Si rende pertanto necessaria una drastica semplificazione: ciascun cittadino dovrebbe poter beneficiare delle agevolazioni all'acquisto, della detrazione degli interessi sul mutuo e dell'esenzione IMU, indipendentemente dalla residenza effettiva nell'immobile. Tale riforma ridurrebbe artifici e complessità burocratiche senza comportare effetti negativi significativi sulle finanze pubbliche, poiché gli incentivi esistenti producono comunque gli stessi risultati in termini di spesa per chi possiede immobili e, di conseguenza, di entrate fiscali.

Libertà educativa

Un diritto fondamentale per la democrazia è la libertà di scelta educativa, che consente ai genitori di scegliere liberamente la scuola per i propri figli. Questo implica garantire la possibilità di scegliere tra scuole pubbliche statali e paritarie, senza costi aggiuntivi, avendo già contribuito con le tasse. In Europa questo diritto è riconosciuto ovunque, tranne in Italia, nonostante la legge 62/2000, a firma del ministro Luigi Berlinguer, che prevede la distinzione tra scuole pubbliche statali e paritarie.

A fine 2025, la legge di bilancio ha introdotto un buono scuola destinato a sostenere le famiglie economicamente più svantaggiate (ISEE fino a 30.000 euro) nella scelta della scuola dei figli. Il governo Meloni ha stanziato 20 milioni di euro, offrendo un contributo annuo di 1.500 euro per la frequenza della scuola secondaria di primo grado o del biennio della secondaria di secondo grado, senza ridurre le risorse destinate alla scuola statale.

Il costo medio di uno studente nella scuola statale varia tra 8.000 e 10.000 euro annui, mentre per le scuole paritarie lo Stato contribuisce con circa 750 euro a studente, destinati principalmente all'infanzia e alla Primaria. La quota residua grava sulle famiglie, una situazione che ha portato alla chiusura di molte scuole paritarie, soprattutto nel Sud e nelle periferie.

Il buono scuola non finanzia direttamente le scuole paritarie, ma sostiene le famiglie nell'esercizio del diritto alla libertà educativa. Il passo successivo dovrebbe essere la piena garanzia di questo diritto attraverso il costo standard di sostenibilità: **una quota capitaria destinata alle famiglie che hanno già contribuito con le tasse all'istruzione dei figli nelle scuole pubbliche statali o paritarie.**

Sanità

In ambito sanitario, sulla carta, il governo ha l'opportunità di sfruttare questo ultimo anno di legislatura per incidere più di quanto non abbia fatto nei quattro anni passati messi insieme.

Due leggi affidano infatti al governo deleghe importanti da espletare entro la fine del 2026: una riguarda il testo unico sulla farmaceutica, che dovrebbe razionalizzare e armonizzare la normativa sulla distribuzione e la spesa farmaceutica; l'altra riguarda invece la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera, nonché la revisione del modello organizzativo del servizio sanitario nazionale, che potenzialmente potrebbe avere un profondo impatto trasformativo.

Sulla prima delega, come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato, non sono ancora state assegnate le risorse, se non quelle per migliorare i sistemi informativi e incrociare le banche dati, e nulla potrà essere fatto se prima non vengono indicate le coperture. Inutile immaginarsi pertanto ambiziose rivoluzioni. Ma se il governo riuscisse a trovare qualche risorsa dovrebbe mettere mano al payback. **L'ultima legge di bilancio ha inciso in tal senso frenandone la crescita, tuttavia il payback andrebbe abolito.**

Quanto alla seconda delega, essa ambisce a rivoluzionare la classificazione delle strutture sanitarie e a rafforzare l'assistenza territoriale. Anche in questo caso molto dipende dalle risorse. Nonostante ciò, alcune misure possono essere adottate a costo zero. Sulla classificazione degli ospedali, per esempio, sarebbe bene **riconoscere lo stesso valore agli ospedali pubblici e privati, evitando di escludere gli ospedali privati for-profit dalla nuova categoria di "ospedali di terzo livello"**, che dovrebbe includere centri di eccellenza con bacino d'utenza nazionale e internazionale.

Rispetto agli ospedali pubblici, andrebbe inoltre **rafforzata la trasparenza sui dati di bilancio**. A tal fine, le Regioni devono essere indotte a convergere verso le migliori esperienze attraverso una vera disclosure dei costi e degli esiti di tutte le strutture operative pubbliche e private. In particolare, l'Agenas può raccogliere e pubblicare il numero degli interventi medi delle sale operatorie e le corrispondenti liste d'attesa chirurgiche.

2. LAVORO E INCENTIVI ECONOMICI

Collocamento

L'Italia registra tra i più bassi tassi di occupazione in Europa, un'ampia quota di persone inattive e un significativo disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Per affrontare queste criticità, si propone di superare il modello monopolistico dei centri per l'impiego pubblici, aprendo al contempo alla libera concorrenza tra operatori privati del mercato del lavoro.

Un modello efficace in tal senso è quello lombardo, che attribuisce a ciascun disoccupato un **voucher da consegnare all'operatore scelto, da erogare solo al momento dell'assunzione**. I servizi al lavoro restano sempre gratuiti per i cittadini, mentre la competizione tra intermediari genera maggiori opportunità sia per le imprese sia per chi cerca occupazione.

Questo approccio consente di valorizzare l'iniziativa privata e l'efficienza dei servizi, assicurando che le risorse vengano allocate in base ai risultati concreti, con un impatto diretto sulla riduzione della disoccupazione e sul miglioramento del matching tra domanda e offerta.

Premi aziendali e distribuzione degli utili ai lavoratori

Il governo ha scelto di procedere sulla strada della partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa, su base volontaria. In questo contesto e di fronte alle difficoltà economiche di questi mesi, è importante agire perché chi vuole procedere in quella direzione possa farlo con i minori oneri possibili. Ciò potrebbe dare un impulso immediato alle retribuzioni premiali e alla distribuzione di una parte degli utili aziendali ai dipendenti, in quanto rappresentano il solo modo per accrescere la produttività, la massa salariale, il potere di acquisto di molti lavoratori, i consumi interni.

L'obiettivo dovrebbe essere **semplificare la vigente disposizione relativa alla tassazione agevolata (1%) dei premi aziendali, eliminando il requisito dell'incremento della produttività rispetto all'esercizio precedente**, poiché difficile da dimostrare e non sempre utile a comprendere l'efficienza conseguita.

Quanto alla **distribuzione di una parte degli utili ai lavoratori**, richiamata esplicitamente dalla recente legge di bilancio nell'ambito della stessa disposizione, gli atti interpretativi dell'Agenzia delle entrate devono concorrere a renderla semplice e certa senza alcun riferimento all'incremento di produttività. Lo sviluppo di queste erogazioni potrà peraltro favorire la libera contrattazione aziendale adattiva attraverso la quale le parti, autonomamente, collegano gli incrementi retributivi premiali e le prestazioni aggiuntive di welfare all'evoluzione dell'efficienza organizzativa.

Ogni lavoratore subordinato, inquadrato nei compiti più elementari, deve essere garantito non solo per il salario minimo ma anche per il più ampio trattamento economico complessivo (TEC) disposto dai contratti di riferimento (o più prossimi) che risultano maggiormente applicati e che, in quanto tali, sono i più rappresentativi. Si tratta quindi di una tutela essenziale dinamica che va sostenuta da una norma di rinvio alla contrattazione e che risulta ben superiore all'ipotesi di un salario minimo staticamente imposto dalla legge.

3. INNOVAZIONE E REGOLAZIONE DEI MERCATI

Locazioni di breve termine e sharing economy

Il periodo economico che si profila appare complesso per l'aumento dei costi energetici e il rallentamento dell'economia globale ed europea, rendendo necessario garantire ai cittadini sia opportunità di reddito aggiuntivo sia accesso a servizi a basso costo.

Nel caso delle locazioni brevi, attraverso cui le persone possono mettere a disposizione di terzi i propri appartamenti e i viaggiatori possono trovare un aumento dell'offerta di spazi, è necessario ripensare alcune norme punitive introdotte nel passato. Per ripristinare l'agibilità di queste forme di condivisione degli immobili, occorre **sopprimere le norme che elevano l'aliquota della cedolare secca dal**

21% al 26% dal terzo appartamento in poi (reintroducendo la precedente soglia di cinque unità immobiliari). Occorre parimenti **eliminare le norme che vietano o scoraggiano l'utilizzo delle lock box** e impongono il riconoscimento degli ospiti in presenza, che, in buona parte, possono essere attenuate semplicemente con atti amministrativi del governo. Stante la recente decisione della Corte costituzionale a favore della Regione Toscana (rapidamente imitata da altre), il governo ha strumenti limitati per arginare le norme regionali, ma dovrebbe comunque chiarire per quanto possibile il diritto dei proprietari di utilizzare i loro beni come credono.

Inoltre, il governo dovrebbe garantire **certezze all'utilizzo delle piattaforme online per fornire servizi**, con particolare riguardo alle normative, da leggi e da contratti, applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi. Più in generale, **l'applicazione di un contratto collettivo sottoscritto da soggetti rappresentativi dovrebbe costituire una certezza per le parti del rapporto di lavoro**.

Tra i servizi offerti dalle piattaforme, particolare rilievo rivestono quelli di **ride sharing**. Pur mantenendo la scelta del governo di non interferire con il servizio taxi nelle aree metropolitane, sarebbe possibile **avviare una sperimentazione che consenta l'utilizzo delle piattaforme nelle zone non urbane**, spesso scarsamente servite dai taxi, in particolare nelle località turistiche durante i periodi di alta stagione.

Semplificazioni edilizie

Le semplificazioni edilizie del 2025-2026 rischiano di fallire per ragioni strutturali, politiche e amministrative, come evidenziano esperti, costruttori e tecnici. Il problema principale è tecnico-giuridico: il DDL approvato il 4 dicembre 2025 è una legge delega e non ancora una riforma operativa. **Il governo ha 12 mesi per redigere i decreti attuativi**, che vanno adottati rapidamente. La legge delega non prevede alcun regime transitorio, ma una riforma così complessa richiede tempo per adeguare modulistica, piattaforme informatiche, procedure interne e formazione dei professionisti. Il rischio è sostituire un sistema complesso con un altro altrettanto complicato.

A peggiorare la situazione c'è la **carenza di personale comunale**: secondo l'ANCI manca circa il 30% del personale, mentre nei piccoli comuni - il 70% del totale - la carenza supera spesso il 50%. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti il personale è calato del 13,9% in dieci anni e i part-time sono quasi raddoppiati. Così, anche dove teoricamente è previsto il silenzio-assenso, gli uffici tecnici non rispettano i termini, generando incertezza e contenzioso. A Milano, per esempio, pratiche semplici erano ferme da novembre 2023 con oltre un anno di ritardo.

Infine, tra le misure in discussione per il nuovo Codice delle Costruzioni, si propone che i tecnici ricostruiscano l'intero percorso autorizzativo storico degli immobili, assumendo responsabilità anche penale. La Fondazione Inarcassa segnala che ciò è "inapplicabile", soprattutto per immobili ante 1967, e rischia di paralizzare ulteriormente il mercato immobiliare.

In sostanza, **sebbene le intenzioni della riforma siano corrette, numerosi aspetti necessitano di revisione**, con particolare urgenza nella redazione dei decreti delegati, al fine di garantire un'efficace attuazione della legge.

Energia

Il costo dell'energia elettrica pesa notevolmente sulla competitività delle imprese italiane. A differenza del petrolio e del gas, i cui prezzi sono più uniformi, l'elettricità varia tra Paesi per motivi strutturali e politiche difficilmente modificabili nel breve periodo. Tuttavia, esistono interventi rapidi per mitigare l'impatto dei rincari.

Innanzitutto, i prezzi sono influenzati dalle quote ETS per la CO₂, che generano circa 3 miliardi di euro annui. Attualmente, circa metà dei fondi è destinato al fondo per l'ammortamento del debito pubblico, mentre la restante metà è utilizzata in modi opachi, e solo in piccola parte destinati a progetti ambientali come previsto dalle norme europee. **Il governo dovrebbe destinare i proventi delle aste, escluse le risorse per il debito pubblico, alla riduzione dei prezzi elettrici, in particolare per la componente Asos**, che finanzia gli oneri generali di sistema e gli incentivi alle rinnovabili.

In secondo luogo, occorre **accelerare le gare per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e reti locali di distribuzione dell'energia elettrica**, evitando proroghe o altri meccanismi finalizzati a prolungare la durata delle concessioni in essere. Tra i criteri di valutazione dovrebbe esserci il **canone concessorio**, il cui gettito verrebbe **usato per ridurre le bollette**, con attenzione alle imprese energivore.

Infine, per favorire le rinnovabili, serve **semplificare le procedure, eliminando divieti** (in particolare relativamente al **fotovoltaico in campo**) e identificando **aree idonee** a burocrazia semplificata, **evitando al contempo nuovi oneri generali**. In questo modo, il calo naturale dei vecchi incentivi si tradurrebbe in riduzioni concrete per famiglie e imprese.

Queste azioni – uso mirato dei fondi ETS, accelerazione delle concessioni e semplificazione delle rinnovabili – permetterebbero di contenere i costi dell'energia, sostenere la competitività e promuovere la transizione energetica senza aggravare i consumatori.

4. RIFORME FISCALI E FINANZIARIE

Un'unica aliquota sulle rendite finanziarie

Una riforma organica della tassazione delle rendite finanziarie in Italia dovrebbe puntare all'**unificazione delle aliquote oggi differenziate (12,5% per i titoli di Stato e 26% per la maggior parte degli altri strumenti) in un'unica aliquota intermedia, indicativamente intorno al 20-21%**, a parità di gettito complessivo. Ciò garantirebbe maggiore efficienza, riducendo le distorsioni che attualmente influenzano le scelte degli investitori.

L'attuale struttura a doppia aliquota incentiva un eccessivo peso dei titoli di Stato nei portafogli, spesso non giustificato da valutazioni di rischio-rendimento, ma da vantaggi fiscali. Ciò determina un'allocazione subottimale del risparmio, penalizzando il finanziamento dell'economia reale e dei mercati dei capitali privati. Un'aliquota uniforme eliminerebbe tale arbitraggio, favorendo decisioni di investimento più efficienti.

Dal punto di vista del gettito, una riforma *revenue-neutral* sarebbe sostenibile: la

riduzione dell'aliquota sugli strumenti oggi tassati al 26% verrebbe compensata dall'aumento su quelli agevolati, senza effetti negativi sulle entrate. La semplificazione ridurrebbe anche i costi amministrativi e migliorerebbe la compliance fiscale.

Tuttavia, la domanda è determinata principalmente da fattori macroeconomici e di mercato, più che dal trattamento fiscale (il quale può avere qualche effetto, al più, sulla convenienza relativa a detenere titoli di Stato da parte delle persone fisiche). Inoltre, la variazione dell'aliquota potrebbe essere compensata da un adeguamento dei rendimenti offerti, mantenendo l'attrattiva dello strumento. La presenza di investitori istituzionali, per i quali la fiscalità personale è marginale, riduce ulteriormente il rischio di effetti significativi.

L'attuale sistema è del tutto irragionevole, in quanto incentiva l'investimento in titoli di Stato (inclusi quelli emessi da Paesi esteri) a scapito dell'economia reale. L'unificazione delle aliquote rappresenta quindi non solo una semplificazione, ma anche un passo verso un sistema più equo, efficiente e coerente con gli obiettivi di crescita economica di lungo periodo.

Piena compensabilità tra plusvalenze e minusvalenze e tassazione per competenza

Una riforma della disciplina fiscale delle rendite finanziarie dovrebbe introdurre la **piena compensabilità tra plusvalenze e minusvalenze, superando l'attuale distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi**. Tale intervento renderebbe il sistema più coerente con i principi di equità e neutralità fiscale ed è già oggetto di specifiche proposte nella riforma in corso.

Attualmente le minusvalenze sono compensabili solo parzialmente, generando asimmetrie che penalizzano gli investitori. In particolare, l'impossibilità di compensare perdite con proventi classificati come redditi di capitale (dividendi o proventi da fondi ed ETF) comporta una tassazione che non riflette il risultato economico complessivo dell'investimento, violando il principio di capacità contributiva.

La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) prevede la creazione di un'unica categoria di redditi finanziari, con la possibilità di compensare le minusvalenze anche con proventi oggi classificati come redditi di capitale. Il decreto attuativo, atteso entro il 2026, definirà le modalità e i limiti applicativi.

L'introduzione della piena compensazione permetterebbe di tassare il reddito finanziario su base netta, riducendo distorsioni nelle scelte di portafoglio e incentivando decisioni più efficienti, a beneficio dell'allocazione del capitale e del finanziamento dell'economia reale. Dal punto di vista del gettito, la misura potrebbe essere strutturata per limitare effetti negativi, ad esempio con limiti temporali per il riporto delle perdite e meccanismi di tracciamento rigorosi.

Un ulteriore vantaggio riguarda la semplificazione del sistema, oggi complesso e oneroso per intermediari e contribuenti. Un regime di piena compensabilità renderebbe le regole più trasparenti e accessibili. Infine, la riforma rafforzerebbe la competitività del mercato finanziario italiano, aumentando l'attrattiva per investitori domestici e internazionali.

Inoltre, la tassazione italiana avviene per cassa, al momento della liquidazione del titolo. Il tentativo di passare alla competenza, quando venne sperimentato, ebbe

risultati fallimentari, in quanto portò a tentativi di valutare il valore di mercato dei titoli con esiti paradossali. Ma il regime per cassa ha numerosi inconvenienti: riduce la propensione a liquidare titoli sui quali emergerebbe una plusvalenza tassata. Così l'allocazione dei portafogli diviene sub-ottimale, e l'incasso delle imposte viene rinviato nel tempo, in molti casi fino al momento della successione ereditaria. Occorrerebbe **introdurre un regime ordinario di opzione per la tassazione per competenza**, prevedendo la possibilità (in passato prevista episodicamente) di "affrancare" le proprie plusvalenze, da tassare con una aliquota inferiore a quella ordinaria. Lo stato incasserebbe di meno ma prima, e si ridurrebbe la distorsione dei portafogli.

Piena deducibilità interessi passivi e oneri finanziari delle imprese

La disponibilità di denaro è una risorsa fondamentale per l'attività di impresa e il ricorso al debito un'opportunità di gestione che va valutata alla luce di molteplici aspetti legati anche al costo del denaro e alla sostenibilità economica dell'operazione di finanziamento.

Gli interessi e gli oneri finanziari pagati come costo di servizio del debito sono da considerarsi comunque a pieno titolo costi che contribuiscono alla creazione del reddito e, in quanto tali, perfettamente inerenti all'attività svolta e meritevoli di considerazione anche in termini di determinazione del reddito imponibile su cui calcolare le imposte.

Sembrerebbe quindi di immediata comprensione che l'intero ammontare degli interessi passivi e degli oneri finanziari, pagati dall'impresa in ragione di specifiche esigenze finanziarie e di una struttura patrimoniale ed economica già oggetto di valutazione degli intermediari finanziari che prestano questo denaro, contribuiscano integralmente alla piena capacità di creare reddito d'impresa.

È altresì noto che gli squilibri legati alla capacità di indebitamento mettono a rischio la prosecuzione dell'attività economica e l'imprenditore deve sempre attentamente valutare la possibilità di ripagare i debiti contratti e la capacità del proprio conto economico di soddisfare il costo per interessi senza compromettere la redditività dell'impresa.

Quale sia la corretta misura dell'equilibrio fra attività e passività e quali le soglie che aumentano i rischi è questione ampiamente dibattuta nella letteratura sulla finanza di impresa e appare evidente che la risposta varia fortemente a seconda dei settori in cui l'impresa opera e delle sue specifiche caratteristiche.

Lo Stato italiano ha limitato la deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari eccedenti gli interessi attivi a una percentuale del valore della produzione, dando per scontato che tale misura sia l'unica in grado di rendere sostenibile il debito contratto dall'impresa. Si tratta delle disposizioni per il reddito d'impresa contenute nell'articolo 96 del TUIR che non consentono alle imprese indebitate, anche in misura fisiologica e sostenibile, di godere di una piena deducibilità di questi costi. L'intento dichiarato è quello di limitare l'incentivo a contrarre troppo debito ma l'effetto è quello di costringere spesso le imprese che si indebitano, anche se in misura sostenibile in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche del proprio business, a pagare su tali interessi indeducibili anche le relative imposte. Una misura che per lo Stato rappresenta un evidente aumento strutturale di gettito ma per le

imprese un aumento fiscale del costo del denaro che aumenta i rischi del dissesto invece di ridurli. **Di conseguenza è necessario consentire la piena deducibilità di interessi passivi e oneri finanziari.**

Operatività dell'Agenzia delle entrate

Spesso il rapporto tra il contribuente e le autorità tributarie è squilibrato e questo genera sfiducia. L'Agenzia delle Entrate ha conseguito importanti risultati nel contrasto dell'evasione e dell'elusione. Tuttavia, da anni la sua operatività è viziata da **accertamenti temerari e imponderabili**, incoraggiati dagli **incentivi al personale che dovrebbero essere collegati soltanto a quanto effettivamente riscosso**. La certezza del diritto (e del dovere) dovrebbe essere garantita da atti interpretativi semplici e da comportamenti conseguenti.

Secondariamente, **gli avvisi di accertamento concernenti le imposte dirette e l'IVA, nonché i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, sono titolo esecutivo**. Pertanto, l'agente della riscossione, sulla loro base e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, può procedere a all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. La procedura di concentrazione della riscossione nell'avviso di accertamento (che prevede, dunque, il superamento del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento, rispetto all'attività di controllo sostanziale, e l'attribuzione allo stesso avviso di accertamento della funzione di titolo esecutivo), è stata introdotta con l'obiettivo dichiarato di semplificare e velocizzare la riscossione ed è contenuta nell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). In realtà essa ripropone, sia pure in forme diverse e attenuate, un'odiosa vessazione dello Stato nei confronti dei cittadini: il meccanismo del *solve et repete*, ovvero del "prima paghi e poi contesti". Si tratta di un principio illegittimo nel diritto tributario, più volte dichiarato incostituzionale dalla Corte. E' accettabile che lo Stato sottragga preventivamente i beni di un qualunque cittadino nella dichiarazione tautologica che tanto gli dobbiamo? **Occorre, pertanto, abrogare le norme in materia**, e più precisamente l'art. 29, comma 1, lett. a)-g), d.l. n. 78/2010.

Infine, l'art. 32, c. 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 prevede che i prelevamenti effettuati nell'ambito di rapporti bancari possono essere imputati come ricavi. Tali possono essere considerati nelle rettifiche e negli accertamenti dell'amministrazione finanziaria, a meno che il contribuente non indichi il beneficiario del prelevamento o essi non risultino da scritture contabili. Per intenderci, un prelevamento da conto corrente di titolarità di un'impresa può essere ritenuto, per via presuntiva, frutto di maggiori redditi «nascosti». La disposizione ha resistito per anni a critiche e eccezioni di incostituzionalità, che hanno invece colpito la parola "compensi", con riferimento dunque ai proventi da attività di libera professione. Essa è diventata il simbolo di un rapporto di disparità tra il fisco e il contribuente molto più serio e grave persino di quello rappresentato dal livello di tassazione a cui siamo sottoposti. L'articolo infatti capovolge logicamente e giuridicamente il senso economico della nozione di uscita (= addebitamento in conto corrente) che nel mondo reale è un costo. Ma, nel mondo tributario, diventa, oltre che un ricavo lordo, persino un reddito, da sottoporre quindi a tassazione. Questo perché, con un **sistema di**

doppia presunzione, il fisco può addurre, **senza fornire prova**, che **un costo non giustificato sia corrispondente a un ricavo** (prima presunzione) **non dichiarato** (seconda presunzione). Tale norma va **abrogata**.